



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

ISTRUZIONI OPERATIVE

ALLEGATO A

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- A.1** La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.
- A.2** Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti, di cui alla legge 124/1999. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.
- A.3** Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.
- A.4** Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
- A.5** Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di servizio, indetta dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.
- A.6** Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art.3 e nell'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 248 del



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

7 novembre 2000 e si precisa che le assunzioni a tempo determinato di personale riservista vengono effettuate anche nel caso in cui non sia stato possibile disporre alcuna assunzione a tempo indeterminato di tale tipologia di candidato per la totale mancanza o per l'esiguità di assunzioni autorizzate nel posto di ruolo o nella classe di concorso di cui trattasi.

A.7 Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.8 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui al D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del predetto D.M., contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno. Il personale suddetto, proprio in quanto obbligatoriamente destinato alla copertura dei posti di sostegno, non può esercitare l'opzione, prevista dal punto dal successivo punto A.11.

A.9 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 possono



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti .

A.10 In merito all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell'art. 3bis della legge n.143/04, si richiamano le istruzioni impartite con nota prot.11139 del 29 maggio 2007. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto **A.9**.

Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.11 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. Come già indicato nella C.M. n.146 del 4 ottobre 2001, l'accettazione o la rinuncia nell'ambito di un medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

A.12 Qualora nella provincia venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo in altro posto o classe di concorso, il competente Ufficio scolastico provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo in cui detto personale è assunto nella provincia medesima. L'operazione è, ovviamente, effettuata tenendo presenza l'esigenza di non creare soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili.

A.13 Anche per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria permanente.

A.14 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia), secondo il criterio generale enunciato all'art.2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.

A.15 Si richiama l'attenzione sul caso di posti già assegnati per l'a.s. 2006/2007 a graduatorie risultate esaurite o prive di aspiranti inseriti a pieno titolo, ma con



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

aspiranti inseriti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno o dell'abilitazione all'insegnamento. Qualora i posti in questione siano stati ridistribuiti, per tale motivo, dai Direttori Regionali ad altre graduatorie, si sottolinea la necessità del recupero di detti posti a favore delle graduatorie penalizzate, purché vi sia la disponibilità.

- A.16** Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 luglio 2007 comportano l'assunzione in servizio dal 1° settembre 2007, purché conferite entro il 31 agosto 2007. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'a.s. 2006/2007 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.
- A.17** E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time.
- A.18** Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, comma 6 del D.D.G. 16/3/2007).
- A.19** Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l'Opera Nazionale Montessori.
- A.20** All'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.
- A.21** La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dell'art. 7 del CCNI 21/12/2005, relativo alla mobilità del personale di ruolo.